sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, sino a concorrenza dell'importo richiesto di FF 3.803.879,08.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo, a favore dello Stato membro richiedente viene stabilito in FF 3.803.879,08 (pari a circa 770.475 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1967

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di riqualificazione effettuate dalla «Regione siciliana»

(Fascicoli FSE nn. 6553, 6606)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(67/664/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), e in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

Viste le richieste dell'11 settembre 1965 e del 23 marzo 1966, presentate dalla Repubblica italiana ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione, per un importo totale di Lit. 1.730.605,

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 4 luglio 1967,

Considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le domande in questione concernono operazioni di riqualificazione effettuate sotto la responsabilità ed a carico della «Regione siciliana», amministrazione autarchica territoriale di cui all'articolo 18 di detto regolamento;

Considerando che tali richieste soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 20 del regolamento n. 9; che riguardano operazioni terminate nel periodo 15 aprile — 25 settembre 1964 incluso; che sono state validamente presentate nel termine prescritto dall'articolo 19 di detto regolamento;

Considerando che dall'esame delle richieste, nonché dalla verifica dei relativi elementi di fatto e dati contabili, risulta che le operazioni di riqualificazione di cui trattasi riguardano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 che soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 4 del predetto regolamento; che tali richieste rispondono altresí alle altre condizioni richieste dalla vigente regolamentazione ed in particolare dall'articolo 5 del regolamento n. 9;

Considerando, di conseguenza, che per le spese sostenute dalla «Regione siciliana» deve

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, a concorrenza dell'importo richiesto di Lit. 1.730.605;

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 4 luglio 1967, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica italiana per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dalla «Regione siciliana», amministrazione autarchica territoriale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad operazioni di riqualificazione terminate nel periodo 15 aprile — 25 settembre 1964 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza dell'importo richiesto di Lit. 1.730.605.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente, a beneficio dell'ente sopra indicato, viene stabilito in Lit. 1.730.605 (pari a circa 2.769 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1967

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di riqualificazione effettuate dall'«Associazione nazionale addestramento professionale Leone XIII (ANAP)»

(Fascicolo FSE n. 6622)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(67/665/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), e in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

Vista la richiesta del 16 giugno 1966, presentata dalla Repubblica italiana ed intesa ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione, per un importo di Lit. 93.036.343,

Vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 (4),

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 4 luglio 1967,

Considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, la richiesta in

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 dell'1. 2. 1962, pag. 144/62.